

TRIBUNALE DI ROMA
IV° SEZIONE LAVORO 1° GRADO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott. **Guido Rosa** nella causa

TRA

FINEGIL EDITORIALE S.p. a. domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 126 presso
l'avv.to Maria Cristina Pujatti che la rappresentano per delega in atti

E

I.N.P.G.I. elettivamente dom.to in Roma, via Nizza n. 35 rappresentato e difeso dall'avv.to
Gavina Maria Sulas per procura in atti

E

I.N.P.S. elettivamente dom.to in Roma, via Amba Aradam n. 5 rappresentato e difeso
dall'avv.to Marco Luzi per procura generale alle liti

All' odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la presente sentenza dando lettura del
seguinte

DISPOSITIVO

Respinge il ricorso. Conferma l'opposto decreto ingiuntivo. Condanna opponente al
pagamento delle spese di lite nei confronti dell' I.N.P.G.I. che si liquidano in € 2600,00 e nei
confronti dell'INPS per € 1460,00

Roma, 30.10.2006

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, la Finegil Editoriale S.p.a. ha convenuto in giudizio l'INPGI e l'INPS chiedendo, in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento emesso in via monitoria il 16.4.2003 n. 2057/03 notificato il 13.05.03; in via principale, di revocare il medesimo decreto con il quale le si era ingiunto di pagare in favore dell'INPGI la somma complessiva di € 92.075,00 oltre alla ulteriore somma aggiuntiva dovuta per legge dal 18.03.03 al saldo, per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili riferiti alla posizione contributiva del giornalista

In fatto la opponente ha dedotto di essere stata oggetto di ingiunzione di pagamento con decreto emesso il 16.4.2003; che in sede di ricorso la attuale opposta INPGI aveva assunto l'esistenza di crediti nei confronti della FINEGIL EDITORIALE S.p.A. per contributi assicurativi omessi e sanzioni civili relativi al giornalista

, per il periodo 1/9/90 - 16/10/97, per il complessivo importo di euro 92.075,85, somma determinata da contributi obbligatori per euro 47.175,41; somma aggiuntiva al 17/3/03 per euro 42.393,72; contributi fondo integrativo per euro 1.394,49; somma aggiuntiva calcolata al 17/3/03 per euro 1.112,24.

La difesa opponente allegava che il credito derivava da un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra il giornalista e la Società Editrice intimata (quale incorporante la SECI S.p.A.) dal 1 settembre 1990, così come risultante dalla lettera di assunzione prodotta sub. doc. 1 del relativo fascicolo; deduceva, altresì, che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise aveva iscritto il nel Registro dei Praticanti a far data dal 1/9/90, mentre il Tribunale di Pescara con sentenza n. 182 del 16/10/97, ormai passata in giudicato, accogliendo l'appello spiegato dal giornalista in questione, aveva, tra le varie statuizioni, dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al ordinandone per l'effetto la reintegra e condannando la società difesa al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi medio tempore maturati; precisava, infine, che il credito relativo alla somma aggiuntiva era stato calcolato in base alla normativa di legge in vigore e che, per quanto concerneva i

contributivi assicurativi e previdenziali, gli stessi erano dovuti a norma del D.L. 01/07/45, n. 720 e delle leggi 20/12/51, n. 1564, 09/11/55, n. 1122 e 05/08/81, n. 416, 29/10/82, n. 297, 25/02/87, n. 67 nonché del CCNL giornalistico.

In punto di diritto la difesa opponente in via preliminare ha contestato il sistema di computo delle sanzioni ed in particolare l'applicazione della normativa precedente alla L. 23.12.2000 n. 388 rispetto a quella applicata (L. 29.2.1988 n. 48, D.L. 538/87, L. 662/96).

Ha rilevato che il nuovo regime sanzionatorio era applicabile anche all'INPGI che, nonostante la trasformazione in persona giuridica privatizzata, non aveva, come erroneamente ritenuto dall'Istituto opposto, il potere di determinare in via autonoma il regime de quo; che, nonostante la fattispecie si fosse avverata in epoca antecedente all'entrata in vigore della normativa più favorevole sopra richiamata, trovata immediata applicazione l'art. 116 L. 388/00, come del resto ritenuto sia dalla giurisdizione ordinaria che da quella amministrativa; la predetta difesa rilevava poi che non si trattava di omissione contributiva ma di corresponsione assistenziale e previdenziale effettuata in buona fede ad altro Ente, l'INPS, ritenuto legittimato passivo alla ricezione; che la sussistenza di tale requisito soggettivo non poteva essere posta in dubbio considerato l'inquadramento contrattuale ex art. 36 CNLG del pubblicista part-time Neomisio

Quanto alla posizione di quest'ultimo si è osservato che in esito alla sentenza del Tribunale di Pescara si era provveduto a versare integralmente la contribuzione all'INPS così regolarizzando il periodo 01/97-11/97 senza conoscenza dell'iscrizione del predetto nel Registro dei Praticanti da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise, comunque intervenuta successivamente alla instaurazione del rapporto ex art. 36 cit., con retrodatazione che si assumeva illegittima, addirittura antecedente alla data di effettiva assunzione (15.10.90 - inizio della prativa 1.9.90); che in ogni caso il rapporto con il non aveva mai assunto i caratteri di cui all'art. 35 CNLG cit.; che comunque sussisteva giudicato esterno sulla qualificazione del rapporto con il Buonavenuta in forza della sentenza del Tribunale di Pescara e dunque l'INPGI non avrebbe potuto avvalersi della retrodatazione del Consiglio dell'Ordine citata; che la delibera era comunque viziata da carenza di potere in concreto e dunque l'attribuzione dello "status" poteva e doveva essere disapplicabile "incidenter tantum" e comunque si palesava inidonea a modificare

la qualificazione del rapporto fra editore e "giornalista"; che il rapporto (cfr. pagg. 25 - 29 del ricorso in opposizione) non aveva mai assunto i caratteri che pretesamente si sono posti a base della pretesa creditoria azionata in questa sede".

La difesa opponente ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione ex art. 3 L. 335/95 sino al 19.11.02.

Contestati gli avversi conteggi e richiesta in subordine consulenza contabile, la opponente ha concluso come segue:- Voglia..... In via preliminare e pregiudiziale: inaudita altera parte o gradatamente previa convocazione delle parti, sospendere la provvisoria esecuzione del decreto n. 2057/03 dd. 16.04.03, notificato il 13.05.03 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro IV (1 grado).

Nel merito: accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e comunque l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto, stante la carenza dei requisiti di esistenza e liquidità, nonché della prova idonea del preteso credito; e, per l'effetto, annullare e/o revocare il medesimo per i motivi tutti enucleati nel ricorso e comunque dichiararlo inefficace e improduttivo di ogni effetto, assolvendo la Società da ogni domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo n. 2057/2003 dd. 16.04.03, notificato il 13.05.03 emesso dal Presidente del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro IV (1 grado).

Accertare e dichiarare pertanto che nulla deve la FINEGIL EDITORIALE S.p.A. all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" - INPGI a titolo di contributi sui compensi versati a _____ nel corso del contratto di lavoro quale pubblicista / part-time ex art. 36 CCNLG intrattenuto dall'ottobre 1990 al novembre 1997 essendo competente a ricevere detta contribuzione l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS cui la Società opponente ha provveduto ad effettuare i dovuti versamenti.

In via del tutto subordinata: e solo per il caso deprecato di accertamento d'ella legittimazione dell'INPGI a ricevere la contribuzione di cui è causa, condannare l'INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, a versare all'INPGI la somma che verrà determinata dall'Ill.mo Giudice adito, restituendo alla FINEGIL EDITORIALE S.p.A. gli eventuali importi versati in più, con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalle date dei singoli versamenti al saldo.

Con condanna dell'INPGI o, in via subordinata, della parte soccombente, alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Ancor più gradatamente, e solo per l'ipotesi deprecata e non creduta in cui non si ravvisasse al caso di specie l'applicabilità dell'art. 116, comma 20, L. 388/00, condannare l'INPS a rimborsare l'esponente delle somme che eventualmente fosse tenuta a pagare all'INPGI, oltre interessi e rivalutazione, restituendo, inoltre, all'opponente quanto da quest'ultima eventualmente.....”

Si costituivano in giudizio sia l'INPGI che l'INPS contestando le avverse deduzione sia in fatto che in diritto chiedendo la reiezione dell'opposizione con vittoria di spese.

Istruita la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo all'esito del deposito di note autorizzate all'udienza del 30.10.06

L'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Sebbene nell'ordine delle eccezioni sia stata indicata non in via principale appare opportuno esaminare preliminarmente la dedotta prescrizione (parziale) del credito.

In tema di prescrizione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2100 del 2003, per giungere ad una corretta interpretazione delle, peraltro, non chiarissime, disposizioni di legge che regolano lo specifico settore di interesse, ha ricostruito il quadro normativo dei termini prescrizionali dei crediti contributivi esistente prima della entrata in vigore della nuova disciplina legislativa.

La legge n.335/95 dunque riconosce l'unificazione all'unico termine quinquennale per tutti i contributi previdenziali, a partire dal gennaio 1996.

Per i contributi maturati precedentemente fa salvi i termini di prescrizione ordinaria (decennale per le contribuzioni di pertinenza dell'assicurazione generale obbligatoria e quinquennale per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria)

Quanto ai tra questo meccanismo introdotto dalla legge 335/95 ed il generale regime di prescrizione, altre sentenza di legittimità (n. 1372\03), seguendo l'indicata opzione ricostruttiva, ha ricollegato l'applicazione del termine decennale al semplice fatto obiettivo della denuncia del lavoratore. Si è condivisibilmente ritenuto irrilevante ai fini della determinazione del termine di prescrizione, in ordine alle omissioni contributive previdenziali verificatesi anteriormente al l'gennaio 1996, che la relativa denuncia presentata dal lavoratore (in quel caso all'INPS) non fosse stata notificata alla società datrice di lavoro tenuta all'obbligo contributivo.

Infatti la notificazione della denuncia del lavoratore non è prevista dalla legge e l'eccezione alla regola della prescrizione quinquennale, vigente dal 1° gennaio 1996, presuppone soltanto il fatto obiettivo della denuncia del prestatore di lavoro, non altri presupposti.

Quanto al caso in esame, peraltro, la prescrizione del credito non si è verificata considerati gli atti interruttivi intervenuti, ovvero la denuncia presentata all'Istituto, da parte del giornalista Bonaventura in data 21.12.94 (cfr. lettere INPG1 16.4.1996, 22.12.1997, 19.11.2002 con cui si è chiesto il pagamento dei contributi ed esplicitato il fine interruttivo della prescrizione)

L'eccezione è dunque infondata.

Quanto all'attività lavorativa effettivamente prestata dal giornalista

Nel caso in esame non vi è contestazione sul rapporto subordinato e sulla natura giornalistica.

La contestazione verte esclusivamente sull'inquadramento contrattuale (praticante giornalista o pubblicista).

Le argomentazioni svolte dalla difesa opponente non appaiono fondate.

E' stata acquisita dal Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti D'Abruzzo la documentazione attestante l'iscrizione al registro dei praticanti del disposta con delibera 2.7.1993 con decorrenza 1.9.90.

Dall'esame della stessa emerge che il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti ha adottato il provvedimento di iscrizione al registro dei giornalisti dei dopo lo svolgimento di istruttoria all'esito di cui è emersa l'avvenuta pratica giornalistica in modo continuativo ed a tempo pieno.

Non appaiono sussistenti elementi di carenza istruttoria tali da poter ritenere sussistente il relativo vizio come sintomatico indice di illegittimità del provvedimento (descrizione analitica dell'orario e delle mansioni redatta dal e supportata dagli Ordini di Servizio e dalle dichiarazioni testimoniali dalle cui risultanze emerge che il abbia lavorato tutti i giorni fino a tarda notte svolgendo lavoro redazionale - dichiarazioni Trentini, Spada, Mammarella, Adezio). Nello specifico relativamente all'orario di lavoro il pur assunto formalmente come part-time 24 ore settimanali, di fatto ha osservato inizialmente un orario di 40 ore (dalle 16.00 alle 23.00/24.00 - si veda - Ordine di Servizio 15 novembre 1991 Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti D'Abruzzo - dove l'orario di lavoro pomeridiano era fissato

dall'azienda dalle ore 15.45-21.00 e 22.00-24.00.) senza fruire i permessi cd. "settimana corta e dal novembre 1991 con la concessione dei permessi ha lavorato per 36 ore settimanali.

Nonostante tali evidenze documentali si è approfondita in questa sede la verifica. Le deposizioni assunte convergono nel riferire che il [redacted] lavorasse il pomeriggio. La teste [redacted] ha dichiarato che il [redacted] lavorava dalle 15.30/16.00 alle 20.00/20.30. Il teste [redacted] ha indicato il diverso orario di lavoro dalle ore 16/16.30 alle ore 21.00/21.30. La teste [redacted] contrariamente agli altri testi ha indicato che il Bonaventura arrivava al lavoro verso le 18.00 ed anche dopo e fino alle 21.30/22.00. La teste [redacted], che aveva un quotidiano scambio di notizie con il [redacted], ha dichiarato che sentiva il [redacted] anche alle 22.30/23.00.

Orbene, considerato che l'orario di inizio del lavoro pomeridiano è stato stabilito dall'azienda con Ordine di Servizio dalle ore 15.30/16.00, deve ritenersi che come dovesse essere osservato dai dipendenti, sussiste la prova anche per le convergenti dichiarazioni testimoniali (sebbene non univoche) che il [redacted] iniziasse il suo lavoro in tale orario.

Quanto al termine dell'orario i testi pur non univocamente hanno indicato un orario che si varia dalle 21.30 alle 23.00.

Resta comunque acclarato che il [redacted] non effettuava un orario di lavoro part-time di 24.00 ore ma un "full-time".

Quanto alle mansioni è stato accertato che il [redacted] si occupasse di più settori, sotto la guida del capo-servizio; che nella redazione vi erano tre giornalisti redattori oltre due pubblicitari più i collaboratori esterni e cioè un numero di giornalisti superiore a quattro. L'organico delle redazioni di Pescara e Chieti risulta comunque dagli Ordini di Servizio dell'11 settembre 1991 e 15 novembre 1991 allegati alla documentazione acquisita, dall'Ordine dei Giornalisti D'Abruzzo.

Nel primo Ordine di Servizio il [redacted] risulta inserito nel settore "Cronaca-Regione Pescara" con un caporedattore; un capo-servizio; un vice capo-servizio e otto redattori e con le mansioni di seguire la "Regione varia"; nel secondo Ordine di Servizio il [redacted] risulta inviato alla redazione di Chieti con un organico composto dal Vice capo-redattore; vice capo-servizio; redattore cronaca, il [redacted] ecc.

Quindi sia per via testimoniale che documentalmente emerge che il [redatto] è stato inserito in redazioni con più di quattro giornalisti in organico compresi i collaboratori esterni e che lo stesso è stato utilizzato a rotazione essendogli stata affidata la cronaca regionale e varia (cioè tutti i settori) nella redazione di Pescara prima e in quella di Chieti poi.

Quanto alle ulteriori attività il [redatto] oltre a scrivere gli articoli correggeva i pezzi dei collaboratori esterni e li tagliava. Il pomeriggio le riunioni di redazione erano con il direttore di Pescara. La [redatta] ha dichiarato che il [redatto] a effettuato con lei anche il giro della c.d cronaca nera.

Appare dunque che il [redatto] abbia svolto mansioni giornalistiche di praticante sotto la sorveglianza dei superiori e dei redattori.

Sotto tali profili sussiste quindi il diritto dell'INPGI a ricevere i contributi in presenza dei requisiti previsti dalla legge (status di praticante giornalista e natura subordinata del rapporto regolato dal CCNLG).

Le risultanze di cui si è dato conto non sono smentite dalle deduzioni della parte opponente che ha dedotto, come ricordato in precedenza, pur non contestando la natura subordinata a carattere giornalistico del rapporto di lavoro intercorso con il [redatto], che lo stesso, all'epoca di cui al giudizio, aveva prestato attività lavorativa come pubblicista, da cui la contestata iscrizione nel registro praticanti con effetto retroattivo.

Sebbene possa essere provata dal datore di lavoro la natura non giornalistica della prestazione lavorativa, pur in presenza di un onere probatorio particolarmente accentuato a suo carico, non solo tale onere non è stato adempiuto, ma sono emersi plurimi elementi anche di natura documentale che in esito all'istruttoria, che confermano il possesso dei requisiti prospettati dall'opposta; corretta iscrizione del lavoratore all'albo professionale, soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico.

Quanto alla carenza di potere in astratto non sembra possa fondatamente contestarsi che competa all'Ordine professionale la decisione se iscrivere o meno un soggetto nell'albo professionale di appartenenza.

La pratica giornalistica è regolata dall'art. 34 della Legge n. 69 del 3.2.1963 (ordinamento della professione di giornalista) che dopo avere disciplinato forme, modalità e contenuti della pratica giornalistica, prescrive che dopo 18 mesi, a richiesta

del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione rilasci una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svolta, per i fini di cui al comma primo n. 3 del precedente art. 31.

Il D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115 (regolamento per l'esecuzione della Legge n. 69 del 1996) all'art. 41, prevede la durata della pratica e le modalità di svolgimento; l'art. 43 regola la dichiarazione di compiuta pratica di cui all'art. 34, secondo comma da parte del direttore.

La normativa richiamata rimasta in vigore è stata modificata dal D.P.R. 3 maggio 1972 n. 212 e successivamente interpretata dal D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384.

L'art. 10 del D.P.R. n. 212/1972 ha modificato l'art. 43 del D.P.R. n. 115/65 ultimo comma prevedendo che "Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto a richiesta dell'interessato, all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo il Consiglio dell'Ordine Regionale, o Interregionale, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione ricorrendone le condizioni...."

L'art. 3 D.P.R. 21 settembre 1993 n. 384 ha sostituito i primi tre commi dell'art. 43 del D.P.R. del 4.2.1965. Si è quindi chiarito, con ciò evitando la possibilità di dubbi interpretativi, che l'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarato dal direttore o accertata dal Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

E' chiaro quindi che i Consigli professionali hanno il potere surrogatorio quando vi sia inerzia ingiustificata del direttore responsabile della testata che ometta la dichiarazione di avvenuta pratica.

Del resto la ratio delle norme è quella di rimuovere ostacoli e discriminazioni all'eccesso alla professione giornalistica ed assicurare al praticantato giornalistico di fatto i medesimi effetti del corrispondente rapporto formale (cfr. Cass. 10.5.2000 n. 5936), per cui come retroagisce alla data di effettivo inizio del tirocinio l'iscrizione nel relativo registro quando vi è la dichiarazione del direttore parimenti retroagisce quando viene accertata dal competente Consiglio dell'Ordine.

Non sussiste quindi il vizio di carenza di potere dedotto.

Quanto alla disapplicazione in via incidentale, non a caso si è premesso nella motivazione l'esame degli esiti dell'istruttoria sia documentale che a mezzo testi sulla verifica sostanziale dell'attività svolta dal

A quanto già detto deve aggiungersi che al conseguimento dello status di praticante disposto dal competente Consiglio dell'Ordine deriva l'automatica assoggettabilità a contribuzione INPGI.

Sussiste infatti l'iscrizione all'albo professionale; la soggezione del rapporto di lavoro al contratto collettivo giornalistico.

Non giova sul punto l'invocato giudicato esterno in quanto. Quanto all'eccezione di giudicato si premette che il giudicato cosiddetto esterno (che ha connotazioni che lo differenziano nettamente da quello cosiddetto interno, ossia formatosi nello stesso procedimento ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c. e riguardante le parti non impugnate della sentenza) presuppone comunque l'identità della parti, per cui più che di tale "giudicato" appare più appropriato parlare dei limiti soggettivi e degli effetti che il giudicato può spiegare nei confronti di chi non sia stato parte del processo che ha prodotto la pronuncia "irretrattabile". E' vero che il giudicato oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione.

Propria la norma letta nella sua completezza esclude che l'efficacia del giudicato si estenda a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza e non siano stati parti eredi o aventi causa.

Sono anche parti del giudizio, nei cui confronti fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giud., sono non soltanto quelle contro le quali la domanda sia stata formalmente proposta ma anche quelle che, pur non dirette destinatarie della domanda stessa, non siano estranee alle questioni decise, ma abbiano partecipato al giudizio con piena possibilità di far valere eccezioni e deduzioni contrarie e non è questo il caso in esame.

In assenza di vincoli preclusivi quali quelli individuati dall'opponente, si opera quella verifica che la parte opponente ha prima eccepito come facente stato anche nei confronti dell'INPGI, quanto alla natura del rapporto fra la opponente ed il "giornalista" con gli esiti indicati.

Quanto al nucleo centrale dell'opposizione, ovvero sul regime sanzionatorio applicabile, la lettura interpretativa fornita dalla difesa opponente non appare condivisibile anche alla luce della successiva elaborazione giurisprudenziale intervenuta sul punto.

Si è dato conto delle ragioni evidenziate dalla difesa opponente circa l'applicabilità del regime più "favorevole".

Per contro sin dalla memoria di costituzione l'opposta ha rilevato e sostenuto che in materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell'analogia, risultante dall'art. 1 L. n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole; che pertanto, l'art. 116, 12 comma L. n. 388 del 2000, che ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria non opera retroattivamente... (Cass. sez. lav. 22 maggio 2002, n. 7524; conf - Cass. sez. lav, 17 settembre 2002, n. 13627; Cass. sez. lav. 26 novembre 2002, n. 16699; Cass. n. 7328 del 2002).

La legge n. 388/2000 non ha effetti retroattivi e non trova diretta applicazione nei confronti dell'IN.P.G.I. come ritenuto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3065\2004 e dalla Corte di Cassazione (n. 11023\06)

Il Consiglio di Stato ha escluso l'automatica applicabilità all'INPGI dell'art.116 L. 388/2000; la legge n. 509 del 1994, art. 2 commi 1 e 2 ha riconosciuto all'INPGI "autonomia gestionale, organizzativa e contabile", per cui il legislatore ha attribuito all'Istituto specifici poteri volti non solo a disporre la variazione delle aliquote contributive (art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995) ma anche a prevedere il regime sanzionatorio per inadempienze contributive"; ne consegue che "...in sede di adozione della delibera di determinazione del regime sanzionatorio, l'Istituto non è pertanto tenuto a valutare le esigenze di altri enti aventi funzioni simili ma -anche in ragione della sua autonomia legislativamente prevista- deve valutare complessivamente quali siano le risorse disponibili e le spese da sostenere".

La precisazione relativa al principio di coordinamento è stata letta dal Giudice Amministrativo nel senso che L'Istituto deve adeguare alle proprie esigenze anche il regime sanzionatorio per le inadempienze contributive, come del resto emerge dall'art. 4, comma 6 bis della legge n. 140/1997 che ha previsto il "principio di coordinamento"

che è stato previsto anche dall'art. 76 della legge 23/12/2000 n. 388 per il quale " le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria sia generale che sostitutive ".

Parafrasando la pronuncia in parola, con tale disposizione, il legislatore ha ritenuto di mantenere ferma l'esistenza dell'Istituto e di non incidere sulla sua autonomia riguardante il regime delle prestazioni e dei contributi... ".

La contestata delibera si è fondata su uno specifico potere (attribuito dal richiamato art. 4, comma 6 bis. della legge n. 140 del 1997) e non si è posta in contrasto col principio coordinamento (disciplinato dal richiamato art. 76 della legge n. 388 del 2000).

Quanto al pagamento in buona fede invocato dalla opponente il comma 20, dell'art. 116 L. 388/2000 invocato dalla opponente, ritenendo l'effetto liberatorio del pagamento fatto all'I.N.P.S. in buona fede, non trova applicazione perché fa esplicito riferimento al "pagamento della contribuzione previdenziale, effettuati in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare... ".

Tale norma, infatti, trova applicazione tra enti previdenziali pubblici e non tra un ente previdenziale pubblico (quale I.N.P.S. che ha ricevuto i contributi) e I.N.P.G.I. (ente previdenziale privato destinatario dei contributi). (Cass. 4289 del 2003).

Non appare quindi che possa fondatamente invocarsi nei confronti dell'IMPGI una situazione di obiettiva incertezza in ordine all'Istituto Previdenziale precettore dei contributi previdenziali ed assicurativi, né tanto meno sostenere la tesi del pagamento effettuato all'INPS in buona fede con effetto liberatorio.

Per i giornalisti (sia professionisti che praticanti) l'obbligo contributivo va assolto nei confronti dell'INPGI e non già dell'INPS.

Quanto all'eccezione di giudicato si riaffronta la questione in ordine alla richiesta svolta nei confronti dell'INPS.

Anche in sede di note si insiste sulla circostanza che dalle pronunce intervenute sulla posizione lavorativa del emerge la insussistenza di posizione legittimante l'INPGI a richiedere la contribuzione, stante la qualifica di pubblicista ex art 36 CCNLG. Proprio in forza di quel titolo si è provveduto al pagamento della contribuzione, dunque in questa sede, quel medesimo titolo appare ostativo alla richiesta di restituzione.

Deve essere quindi respinto il ricorso e confermato l'opposto decreto ingiuntivo.

Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo nei confronti di entrambi i convenuti

Roma, 30.10.2006